



CIRCOLARE N. 4/2025

Viterbo, 14/02/2025

Modalità operative per la riscossione della tassa di concessione governativa e della marca da bollo per l'iscrizione all'Albo ex Art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

Scrivo la presente facendo seguito alla riunione del Comitato ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. tenutasi il **29 Gennaio 2025**, nel corso del quale si è preso atto delle modalità operative indicate dalla Legge per la **riscossione della tassa di concessione governativa e della marca da bollo sulle domande di iscrizione**, sia quelle già inviate e deliberate che quelle future.

Come comunicato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello 956-1240/2022 della Corte di Appello di Salerno, ripresa dal Ministero della Giustizia con circolare del Direttore Generale DAG (Prot. 2867/2023), risulta dovuta la tassa di bollo per le istanze di iscrizione negli elenchi degli incaricati alle vendite, nonché la tassa di concessione governativa, da versare da parte del professionista ritenuto idoneo.

In dettaglio, per la valida iscrizione in tale Albo è necessario provvedere al pagamento di:

- 1) **Marca da bollo: €16,00** per foglio, come previsto dal DPR 642/1972, e deve essere applicata alle istanze dirette agli organi amministrativi e giudiziari.
- 2) **Tassa di concessione governativa: €168,00**, da versare al momento dell'iscrizione, come previsto dal DPR 641/1972 e dal D.lgs. 174/2024 (a partire dal 10 gennaio 2026).

In tale riunione sono state anche determinate le modalità operative con cui procedere a detti pagamenti:

- A) Iscritti già presenti nell'elenco:** È stato concesso un termine fino al **31 marzo 2025** per inviare le ricevute del pagamento della marca da bollo e della tassa di concessione governativa tramite PEC all'indirizzo esecuzioni.mobiliari.tribunale.viterbo@giustiziacert.it. Il mancato deposito delle ricevute entro tale termine comporterà l'inoltro dell'istanza alla competente Autorità per il recupero coattivo e/o la revoca dell'iscrizione nell'elenco con conseguente impossibilità di essere



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

nominati dal GE per provvedere alle operazioni di vendita e revoca degli eventuali incarichi già acquisiti.

- 1) **Pagamento marca da bollo:** Deve avvenire in modalità telematica, con successivo invio della ricevuta telematica come sopra;
- 2) **Pagamento tassa di concessione governativa:** Deve avvenire tramite bollettino postale (modulo e.e. 8003, disponibile presso gli Uffici Postali), intestato ad "Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara", con causale "Iscrizione elenco Delegati alle Vendite - Tribunale di Viterbo" e codice tariffa "8617". La ricevuta di pagamento va inviata via PEC come sopra.

B) Nuove iscrizioni: coloro che fanno domanda di iscrizione, invece, dovranno allegare la ricevuta telematica del pagamento della marca da bollo alla PEC di istanza di ammissione. Il termine per il deposito della ricevuta della tassa di concessione governativa è di **20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione.**

Stante tali modifiche, è stato altresì redatto un nuovo modulo per la domanda di iscrizione all'elenco, che include le modifiche introdotte e che deve essere inderogabilmente utilizzato per ogni nuova iscrizione.

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente i termini e le modalità indicate per evitare disguidi e garantire l'efficacia della propria iscrizione.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Tesoriere

Avv. Michele Mancini

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 29 gennaio 2025 alle ore 12:00 presso la Biblioteca di Presidenza del Tribunale ordinario di Viterbo, su iniziativa del Presidente di quest'ultimo, si tiene la riunione avente ad oggetto

Undicesima riunione del Comitato di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c..

Sono registrati come presenti:

- Dott. Francesco Oddi - presidente del Tribunale di Viterbo e Presidente del comitato
- Dott. Federico Bonato - magistrato presso il Tribunale di Viterbo
- Dott. Giovanni Lucchetti - subdelegato ODCEC di Viterbo (munito di delega da parte del membro effettivo dott. Stefano Tedeschi)
- Dott.ssa Biancamaria Ciambella - delegata del Consiglio Notarile di Viterbo e Rieti
- Avv. Michele Mancini - delegato per il Consiglio dell'OdA Viterbo
- Angelo Lopis - segretario - cancelliere presso il Tribunale di Viterbo settore esecuzioni immobiliari

Ordine del giorno

Si discuteranno i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. quarto popolamento ufficiale dell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. del Tribunale di Viterbo;
2. determinazioni in merito alle modalità operative del versamento della tassa di concessione governativa e della marca da bollo sulle istanze di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione;
3. varie ed eventuali.



1.1) Si procede all'analisi delle domande pervenute alla posta elettronica certificata del Tribunale.

Viene analizzata la rinnovata domanda di prima iscrizione presentata dall'Avv. Mario Brizi (prot. 94/2025). La domanda risulta completa della documentazione necessaria. Il comitato delibera l'immissione del professionista nell'elenco.

Viene analizzata la rinnovata domanda di prima iscrizione presentata dall'Avv. Flavio Bianchi (prot. 23/2025). La domanda risulta completa della documentazione necessaria.

Il comitato delibera l'immissione del professionista nell'elenco.

1.2) Viene analizzata la domanda di prima iscrizione presentata dalla dr.ssa Daniela Proietti. La domanda risulta priva della documentazione comprovante il superamento con profitto del corso di formazione previsto dalla legge.

Il comitato delibera di rifiutare la domanda di iscrizione, chiedendo nuovamente alla professionista l'integrazione della documentazione necessaria (in particolare, il deposito dell'attestazione di frequenza con profitto del corso abilitante).

Viene discussa la domanda di prima iscrizione presentata dall'Avv. Antonella Ginanneschi. La domanda risulta mancante dell'attestazione di avvenuta frequenza con profitto del corso di formazione previsto dalla normativa. Vengono esposte al Comitato anche le cause di giustificazione inoltrate dal professionista a mezzo mail in seguito al "preavviso di rigetto" della domanda stessa avvenuto in sede istruttoria.

Tenuto conto di quanto sopra, il Comitato delibera di rifiutare la domanda di iscrizione, con preghiera al professionista di integrare la documentazione necessaria con l'attestato di superamento con profitto dell'esame finale del corso di formazione.

1.3) Viene ora analizzata la domanda di cancellazione dell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. presentata dall'Avv. Stefania Arieti (nota prot. n. 16/2025).

Il Comitato, rilevando che nulla osta alla istanza, dispone la cancellazione dell'Avv. Stefania Arieti dall'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

1.4) Il Presidente informa ora i componenti del comitato dell'esito delle verifiche effettuate sul nominativo estratto a campione nel corso della scorsa riunione, così come sintetizzati nella nota del direttore amministrativo della cancelleria delle esecuzioni mobiliari Dott. Alessandro Monticelli in data 17 gennaio 2025 (prot. n. 11.I/2025). In particolare, nella nota si attesta che dalla consultazione dei registri informatici della cancelleria il nominativo verificato (Dott. Diego Melone) non è stato destinatario di alcun provvedimento di revoca nel quinquennio precedente dovuto al mancato rispetto dei termini o delle direttive fissate dal giudice dell'esecuzione.

Si delibera, pertanto, di procedere all'iscrizione nell'elenco dei seguenti professionisti:

	COGNOME	NOME	ORDINE PROFESSIONALE
1	BIANCHI	FLAVIO	AVVOCATI
2	BRACCI	GIANNI	COMMERCIALISTI
3	BRIZI	MARIO	AVVOCATI
4	CACCIAMANI	ALESSANDRO	COMMERCIALISTI
5	CARAFFA	FEDERICA	AVVOCATI
6	MELONE	DIEGO	COMMERCIALISTI
7	PIERSANTI	DANILO	COMMERCIALISTI
8	TORTOLINI	MARCO	COMMERCIALISTI
9	TRILLOCCO	RITA	COMMERCIALISTI

La pubblicazione del presente verbale nel sito internet del Tribunale di Viterbo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli istanti.

2. Il Presidente, riprendendo il discorso iniziato nell'ultima riunione, propone ai membri la modalità operativa prescelta per la riscossione della tassa di concessione governativa e

per la marca da bollo sulle domande di iscrizione già inviate e deliberate, nonché per le future domande di iscrizione. Tale riscossione risulta dovuta a seguito della risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 956-1240/2023 della Corte di Appello di Salerno, ripresa dal Ministero della Giustizia come circolare del Direttore generale DAG (cfr. Prot. 2867/2023).

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene dovuta l'imposta di bollo sull'istanza per l'iscrizione negli elenchi degli incaricati alle vendite nonché la tassa di concessione governativa, da versare ad opera del professionista che sia stato ritenuto idoneo. Complessivamente, l'onere economico ammonta ad € 168,00 per la concessione e ad € 16,00 (per foglio) per l'imposta di bollo.

Per quanto concerne la marca da bollo:

- ai sensi del DPR 642/1972 (All. A, parte I, art. 3, punto 1-*bis* della tariffa), la imposta di bollo di €16,00/foglio deve essere applicata fin dall'origine alle istanze dirette *“agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo”*; ai sensi dell'art. 19 del medesimo DPR 642/1972 *“[...]li dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento [...]”*.

Il Comitato delibera, dunque, che il mancato versamento della marca da bollo non comporterà la mancata accettazione dell'istanza, ma imporrà di inviare gli atti alla competente Autorità per il recupero coattivo della stessa.

Per quanto concerne la tassa di concessione governativa, invece:

- seguendo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, essendo l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. abilitante per l'esercizio dell'attività professionale di

“*professionista che provvede alle operazioni di vendita*”, occorre versare la tassa di concessione governativa di cui all’All. 1, Titolo VII, art. 22, n. 8 del DPR 641/1972 nella misura di € 168,00 (dal 1° gennaio 2026, ex all. 4, titolo V, art. 15, n. 8, del d.lgs. 174/2024), al momento dell’iscrizione (più precisamente, ai sensi dell’art. 2 del DPR citato [dal 1 gennaio 2026, art. 83 e 84 D.lgs. 174/2024], all’emanazione dell’atto che consente di esercitare una attività). Ai sensi dell’art. 89 del DPR 641/1972 (dal 1° gennaio 2026, Art. 89 D.lgs. 174/2024), il mancato pagamento della tassa comporta l’inefficacia degli atti stessi sino a quando queste non siano pagate.

Il Comitato delibera, dunque, che in caso di mancato pagamento della tassa di concessione governativa, l’atto permarrà valido ma non produrrà effetti, e pertanto non potrà essere considerato titolo per poter svolgere l’attività di professionista che svolge le operazioni di vendita *ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.*.

Il Comitato delibera le seguenti modalità operative per la riscossione.

A coloro che sono già iscritti nell’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. (consultabile sul sito del Tribunale di Viterbo o nel sito dei singoli ordini professionali) viene concesso fino al 31 marzo 2025 per dare prova dell’avvenuto pagamento della marca da bollo e della tassa di concessione governativa tramite PEC da inviare all’indirizzo esecuzioni.mobiliari.tribunale.viterbo@giustiziacert.it.

Tale termine è inderogabile.

Il Comitato avverte gli iscritti che il mancato deposito della ricevuta dei suddetti pagamenti costituirà, come anzidetto, motivo di inoltro dell’istanza alla competente Autorità per il recupero coattivo e/o motivo di inefficacia della iscrizione nell’elenco e comporterà l’impossibilità di essere nominati dal GE a provvedere alle operazioni di vendita e, in ogni caso, la revoca dagli eventuali incarichi già acquisiti.

Il pagamento della marca da bollo deve avvenire in modalità telematica. La ricevuta telematica dovrà essere inviata a mezzo PEC.

Il pagamento della tassa di concessione governativa dovrà avvenire mediante bollettino postale c.c. 8003 (disponibile su modulo prestampato presso gli Uffici Postali), intestato ad “*Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara*”, indicando come causale “*iscrizione elenco Delegati alle Vendite - Tribunale di Viterbo*”, inserendo come codice tariffa il numero “*8617*” e barrando come tipo di versamento “*rilascio*”. La attestazione


di pagamento andrà inviata a mezzo PEC all'indirizzo esecuzioni.mobiliari.tribunale.viterbo@giustiziacert.it.

Coloro che non sono ancora iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. dovranno allegare alla PEC di istanza di ammissione all'elenco la ricevuta telematica di pagamento della marca da bollo. Avranno invece termine di **20 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per depositare - a mezzo PEC all'indirizzo esecuzioni.mobiliari.tribunale.viterbo@giustiziacert.it - la attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa, da eseguirsi mediante bollettino postale c.c. 8003 (disponibile su modulo prestampato presso gli Uffici Postali), intestato ad "*Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara*", indicando come causale "*iscrizione elenco Delegati alle Vendite - Tribunale di Viterbo*", inserendo come codice tariffa il numero "*8617*" e barrando come tipo di versamento "*rilascio*".

Visto quanto sopra, il Comitato delibera di modificare anche il modulo della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.. Il nuovo modulo è allegato al presente verbale.

Il Comitato si aggiorna a nuova riunione il 9 aprile 2025, alle ore 12:00, giorno in cui sarà verificato l'avvenuto pagamento da parte dei professionisti.

La riunione termina alle ore 12:30.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dr. Francesco Oddi)


OGGETTO: Domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 179-ter, disp. att. c.p.c.¹

La/il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ il
_____ C.F. _____, residente in _____ alla
Via _____ telefono _____ e-mail
_____ PEC _____,

CHIEDE

di essere inserito nell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita ed alla custodia dei beni ex art. 179-ter disp. att. c.p.c..

A tal fine, ex art. 46 DPR 445/200, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali.
- oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali:

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- oppure, l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza:

- di essere nato in _____ il _____ (dichiarazione sostituibile con deposito del certificato di nascita);
- di avere domicilio professionale / di avere sede notarile nel circondario del Tribunale di Viterbo, e precisamente in _____ alla Via _____;
- di essere iscritto
 - all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine di Viterbo dal ___/___/_____, con studio in _____ alla Via _____ (dichiarazione sostituibile con deposito del certificato rilasciato dal consiglio dell'Ordine);
 - all'Albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo al n. _____ della Sez. _____ dall'anno _____, con studio in _____ alla Via _____ (dichiarazione sostituibile con deposito del certificato

¹ La domanda va compilata e sottoscritta digitalmente o, in alternativa, analogicamente allegando un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000). La domanda va poi in ogni caso inoltrata a mezzo PEC.

rilasciato dal consiglio dell'Ordine);

- presso il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Rieti e Viterbo, ed avente sede notarile nel circondario del Tribunale di Viterbo, con studio in _____ alla Via _____ (dichiarazione sostituibile con deposito del certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine).
- di non essere iscritto in alcun altro elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c..
- di non aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. di altro Tribunale.

DICHIARA INOLTRE

Ai fini della prima iscrizione, di possedere, alternativamente, uno dei titoli previsti dall'art. 179-ter, comma 5, disp. att. c.p.c., atti a dimostrare una specifica competenza tecnica. In particolare:

- di aver svolto nel quinquennio precedente almeno dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione. A tal fine, allega una dichiarazione analitica attestante il numero di ruolo delle procedure nelle quali ha assunto il suddetto incarico, nonché copia dei relativi decreti di nomina;
- di essere in possesso di idonea documentazione - che deposita in allegato - attestante il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e di aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. A tal fine, allega idoneo certificato di superamento della prova finale di uno di tali corsi.

DICHIARA, INFINE

- di aver provveduto al pagamento della marca da bollo di €16,00 per singolo foglio (DPR 642/1972 (All. A, parte I, art. 3, punto 1-bis della tariffa).
- in caso di deliberata iscrizione all'elenco, di impegnarsi a consegnare alla Segreteria di Presidenza del Tribunale di Viterbo (a mezzo PEC), **entro 20 giorni dalla avvenuta comunicazione di iscrizione all'elenco**, prova di pagamento della tassa di concessione governativa di €168,00 (ex art. 22, n. 8, All. 1, Titolo VII, del DPR 641/1972; dal 1° gennaio 2026, ex art. 15, n. 8, All. 4, Titolo V, d.lgs. 174/2024) mediante bollettino postale c.c. 8003 (disponibile su modulo prestampato presso gli Uffici Postali), intestato ad Agenzia Entrate Centro Operativo di Pescara, con causale "*iscrizione elenco Delegati alle Vendite - Tribunale di Viterbo*";

In fede.

Viterbo, li _____

Firma del Professionista
